REG. GEN. 1265/10
CRON. N. 3935
DECISA IL 2/5/12
DEP. MIN. 18 GIU. 2012
PUBBL. 19 GIU. 2012

534/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Pasquale Perretti — Presidente

dott. Romano Gibboni — Consigliere

dott. Alessandra Chianese — Consigliere relatore

ha pronunziato all'udienza del 2.5.2012 la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 1265 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2010

TRA

MANZO GIUSEPPINA, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall' avv.to Massimiliano Muni, con lui elettivamente domiciliata in Salerno, C.so Garibaldi, 8 presso l'avv. Francesca Carbone;

APPELLANTE

E

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro p.t.,e **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del legale rappresentane p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, "ope legis", domiciliano al C.so V. Emanuele, n. 58;

APPELLATI

OGGETTO: Pubblico Impiego; sospensione cautelare obbligatoria; riconoscimento periodo di servizio - Appello avverso la sentenza n. 272/2010 emessa in data 18.2.2010 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.

CONCLUSIONI

Per l' appellante: "Voglia l'adita Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa declaratoria di illegittimità e/o annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, meglio specificati in ricorso, riconoscere l'intero periodo di sospensione dal servizio, ivi compreso quello di sospensione obbligatoria dal 15.11.1993 al 6.12.1993, utile e valido ai fini giuridici ed economici tutti, con condanna a corrispondere l'intera retribuzione relativa al periodo di sospensione obbligatoria, con esclusione delle sole indennità per funzioni speciali o di carattere straordinario e dedotto quanto già corrisposto a titolo di assegno alimentare; voglia condannare la pare convenuta alla corresponsione di tutto quanto dichiarato dovuto, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 7.12.1993. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione.

Per il Ministero appellato costituito : "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare integralmente l'avverso gravame perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento dei diritti ed onorari del presente grado di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte di appello di Salerno notificato direttamente alla Agenzia delle Entrate, costituita in primo grado a mezzo dei propri funzionari, Manzo Giuseppina impugnava la sentenza del Giudice di Nocera Inferiore che, all'esito del giudizio da lei promosso, aveva rigettato la sua richiesta diretta al riconoscimento degli elemento retributivi tutti, da dichiararsi a lei spettanti per il periodo di sospensione obbligatoria dal servizio tra il 15.11.1993 ed il 6.12.1993, per complessivi venti giorni, in cui era sottoposta alla misura cautelare in carcere poi sostituita dagli arresti domiciliari con contestazione, da parte del Tribunale di Napoli del reato di cui all'art. 319 c.p.

L' appellante esponeva quanto segue:

- di essere stata dipendente dell'Ufficio Imposte dirette di Napoli, con qualifica di funzionario verificatore e che, in tale veste, era stata attinta dalla misura cautelare per cui fu disposta la sua sospensione obbligatoria dal servizio;
- che era stata, successivamente, dopo un periodo di sospensione facoltativa, riammessa in servizio, a far data dal 4.12.1998 ed assegnata all'Ufficio di Pagani, finchè cessava dal rapporto di servizio in data 8.10.2003;
- che, nelle more, era definitivamente assolta dall'imputazione ascrittale, perché il fatto non sussiste, con provvedimento della C.A. di Napoli del 7.6.2002 e che, con ordinanza della C.A. di Napoli del 9.10-21.10.2003, era accolta la domanda della ricorrente di riparazione, per i venti giorni di ingiusta detenzione, con condanna del Ministero del Tesoro al pagamento, in suo favore, della somma di € 30.000,00;
- che con provvedimento del 19.7.2007 l'Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Campania revocava il proprio provvedimento del 6.3.2003,

di regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della Manzo e la regolarizzava nuovamente, anche con riferimento all'intero periodo di sospensione cautelare dal servizio;

- che era, così, ricalcolata l'indennità di fine rapporto con richiesta di restituzione all'appellante della somma di € 897,00 e si iniziava a provvedere al recupero delle altre somme calcolate come dovute dalla ricorrente, con ritenuta mensile di € 239,80,sino al 30.8.2012, pari ad 1/5 della pensione mensile goduta;
- che, ancora, a seguito di rettifica della stessa P.A., era emanato un ulteriore provvedimento, in data 15.4.2009 in cui, nel computo delle spettanze della Manzo, restava escluso il solo periodo di sospensione obbligatoria dal servizio dal 15.11.1993 al 6.12.1993, allorché era stata in custodia cautelare, prima in carcere e, poi, agli arresti domiciliari.

Nella depositata motivazione della sentenza di primo grado di rigetto (ragione per cui era proposto il presente gravame), il giudice, premessa la natura della sospensione cautelare obbligatoria, che non assume, nemmeno nel rapporto di pubblico impiego, carattere disciplinare e che presuppone l'urgenza e la sua immediata adozione, non appena l'amministrazione sia venuta a conoscenza della misura disposta dall'A.G. penale a garanzia dell'interesse pubblico alla tutela del prestigio della p.a. ed alla regolarità della sua azione, osservava che la sospensione datoriale unilaterale era, nel caso di specie, giustificata ed esonerava il datore dalla obbligazione retributiva, non essendo a lui imputabile l'interruzione del rapporto di lavoro.

Del resto il dipendente, ancorché successivamente riammesso in servizio, nel periodo in cui aveva ricevuto il solo assegno alimentare, non aveva eseguito alcuna prestazione lavorativa, e, questo a causa di un fatto di cui l'amministrazione non poteva essere ritenuta, in alcun modo, responsabile.

Chiedeva la ricorrente, all'adita Corte d'Appello di Salerno, Sez. Lavoro, di voler, in accoglimento della proposta impugnazione ed in riforma della sentenza gravata, provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe, affermando che la decisione di rigetto del Tribunale di Nocera Inferiore fosse fondata su presupposti contrastanti con la giurisprudenza più recente, atteso che era stato più volte affermato il diritto del dipendente, assolto con formula piena, ovvero perché il fatto non sussiste, alla piena restituito in integrum nei suoi diritti retributivi e contributivi, senza alcuna distinzione tra sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa.

Il Presidente fissava l'udienza di discussione, con decreto del 13.8.2010, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata, la quale, costituendosi nel giudizio di gravame in data 21.4.2012 (per l'udienza del 2.5.2012) deduceva l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutti i motivi di gravame.

All'udienza del 2.5.2012, dopo la discussione orale da parte dei rispettivi procuratori, la Corte si pronunciava, dando pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.

In via assolutamente preliminare, rileva la Corte che l'appello sia ammissibile, così come la domanda proposta in primo grado, avente ad oggetto, unicamente, ai fini del riconoscimento di eventuali differenze di spettanza, la verifica della affermata illegittimità del mancato riconoscimento nella ricostruzione della posizione giuridica ed economica della Manzo, dell'intero periodo di sospensione dal servizio, ivi compreso quello di sospensione obbligatoria, disposto a seguito d ella emissione di provvedimenti cautelari della

Autorità giudiziaria di Napoli, con riferimento ai quali, peraltro, alla Manzo era stata già concessa, con provvedimento del C.A. di Napoli del 9.3-21.10.2003, la riparazione per ingiusta detenzione, con condanna dell'Amministrazione competente, al pagamento di € 30.000,00.

Occorre premettere al discorso riguardante la possiblità o meno di includere, in un provvedimento amministrativo di regolarizzazione della posizione economica e giuridica di un ex dipendente, anche il periodo in cui egli è stato in carcere o agli arresti domiciliari, qualche cenno generale sulla sospensione di ufficio in conseguenza, come nel caso di specie, di misure restrittive adottate dalla competente autorità giudiziaria penale, come prevista peraltro, nell'art. 27, 1° comma del Comparto Ministeri 1994/1997, applicabile, in toto, al caso in esame.

Invero, il nuovo art. 15 del CCNL Comparto Ministeri del 12.6.2003, invocato dalla Manzo non è, comunque, applicabile all'Agenzia della Entrate (presso la quale l'ex dipendente del Ministero dell'Economia e Finanze era transitata), atteso che il relativo personale, a seguito dell'accordo quadro del 18.12.2002, non risulta più ricompreso nel reparto Ministeri.

In particolare, sul punto, l'Aran ha espressamente escluso l'applicazione del cccnl del 2003 al personale delle Agenzie fiscali, stabilendo l'operatività, unicamente, delle disposizioni del precedente ccnl, fino alla stipulazione del 1° ccnl di comparto delle Agenzie Fiscali sottoscritto il 28.5.2004.

Già nel 2003, con sentenza n. 8210 del 23 maggio (ma, successivamente, v. anche Cass. 2.10.2008 n.24407) la Suprema Corte aveva modo di chiarire la natura della sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa laddove disposta, come nel caso di specie, con riferimento al ccnl comparto Ministeri, che si è visto essere l'unico applicabile al caso che ci occupa. Il Consiglio di Stato, poi, come meglio oltre si vedrà, ha avuto modo di precisare le implicazioni della

sospensione obbligatoria, in ordine alle obbligazioni della P.a in caso di interruzione, indipendente dalla volontà della datrice di lavoro, del sinallagma contrattuale, tenendo presente, peraltro, che la dipendente Manzo era stata accusata e tratta in arresto per fatti direttamente attinenti al rapporto di servizio, sicuramente tali per cui, in caso di condanna, (per il reato di cui all'art. 319 c.p.), avrebbe, prevedibilmente, anche, subito la massima sanzione disciplinare del licenziamento.

Procedendo con ordine, occorre riportare la massima della Cassazione, con la quale si afferma che " La sospensione cautelare del pubblico impiegato, in caso di procedimento penale originariamente disciplinata dagli artt. 91 e 92 del D.P.R. n. 3 del 1957 e successive modificazioni, è regolata dalle norme contrattuali (art. 27 del contratto collettivo comparto ministeri del 16.5.1995), le quali prevedono la sospensione obbligatoria dal servizio in caso di misura restrittiva della libertà personale, anche se per fatti estranei al rapporto di lavoro e, comunque, limitata alla durata dello stato restrittivo della libertà (comma primo); la sospensione facoltativa in caso di sottoposizione a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sussista un rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto, o comunque tali da comportare, se accertati, la sanzione del licenziamento (comma secondo); la sospensione facoltativa, con prolungamento del periodo di cui al comma primo, fino alla sentenza definitiva, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma secondo (comma terzo); la sospensione obbligatoria in caso di condanna definitiva (comma quarto). Il termine massimo di sospensione cautelare dal servizio stabilito dall'art. 27 comma 8, in cinque anni, deve ritenersi operante alla luce dei principi di ragionevolezza, presunzione di innocenza e buon andamento della P.A. - affermati in materia dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 447 del 1995, 239 del 1996 e 145 del 2002 -, per

ogni caso di sospensione cautelare determinata d un procedimento penale e cioè una misura restrittiva della libertà personale (art. 27, comma primo), sia nel caso in cui la sospensione, nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma secondo, faccia seguito alla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale di cui al comma primo".

Contemporaneamente e successivamente a tale pronunzia, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che la sospensione cautelare obbligatoria è atto dovuto, in conseguenza della misura cautelare, che impedisce la prestazione dell'attività lavorativa e che, dunque, interrompe, esclusa la volontà non solo del dipendente ma anche dell'amministrazione datrice di lavoro, il sinallagma contrattuale. (cfr. Consiglio di Stato 3.7.2006 n. 4244; Tar Lazio 5.2.2007 n. 822).

Il giudice amministrativo ha posto in rilievo come la questione patrimoniale relativa alla restituzione dell'integrale retribuzione (oltre al corrisposto assegno alimentare) per il periodo di sospensione obbligatoria dal servizio si risolve a prescindere da ogni questione relativa all'obbligo di avviare (o meno, come nel caso di specie, essendo la Manzo, nel 2002, stata assolta definitivamente da ogni accusa mossa) un procedimento disciplinare "in quanto prescinde da ogni responsabilità del dipendente ed è, esclusivamente, connessa ad un'impossibilità materiale della prestazione, non rientrante tra quelle che possano dare diritto alla retribuzione, essendo disciplinata, sotto il profilo patrimoniale con l'assegno alimentare"(cfr. anche TAR Lazio n. 1600/2005 e 1888/2005)

In altre parole, questa Corte ritiene, in conformità con quanto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, che la sospensione cautelare obbligatoria, durata, nel caso che ci occupa, per soli venti giorni ed in relazione all'illegittimità della quale alla Manzo risulta già essere stata riconosciuta la

somma di € 30.000,00, essendo un atto dovuto, in considerazione della impossibilità dell'effettuazione da parte del dipendente della sua prestazione, determini l'interruzione del sinallagma contrattuale anche dalla parte del datore, tenuto solo alla corresponsione dell'assegno alimentare.

Ritiene, poi, ulteriormente la Corte, in conformità con la prevalente giurisprudenza amministrativa ed ordinaria, che a differenza della sospensione facoltativa, la sospensione obbligatoria di cui si è discusso mantenga, comunque, i suoi effetti e non dia diritto ad una restituito in integrum, anche nel caso non sia seguita da procedimento disciplinare (per qualsiasi motivo).

In definitiva l'appello non può che essere rigettato, sussistendo motivi in ragione della peculiarità della questione di diritto affrontate, per compensare interamente, tra le parti, le spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 1265 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2010, promosso da MANZO GIUSEPPINA contro Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t. e Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 272/2010 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore:

1) rigetta l'appello;

2) compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Salerno, 2.5.2012

Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Chianese

Il Presidente
Dott. Pasquale Perretti

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna AMODEO

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

19 GIU 2012

Depositato nella Cancelleria
della Sezione